



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla “*Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante “*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 663, il quale, al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali il “*Fondo per le foreste italiane*” ed il comma 664, il quale prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132*”;

RAVVISATA la necessità di individuare i criteri di utilizzo delle risorse del *Fondo per le foreste italiane* con l’obiettivo di dare avvio o realizzare attività di interesse comune tra Stato e Enti locali in materia di foreste e filiere forestali, anche attraverso la realizzazione di iniziative o progetti di più ampio respiro nazionale che richiedono il coinvolgimento e il coordinamento di soggetti di varia natura e competenza, operanti in svariati ambiti territoriali e professionali collegati direttamente o indirettamente al settore forestale;

CONSIDERATO che il d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 attribuisce un valore fondamentale a statistica, ricerca e sperimentazione in materia forestale e che, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettera *l*), del sopra menzionato decreto individua tra sue le finalità precipue quella di “*promuovere l’attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore forestale*”, prevedendo, a tal fine, che il Ministero, promuova lo svolgimento di attività, l’implementazione di strumenti operativi, la raccolta e l’elaborazione di dati e informazioni utili per tutti gli attori del mondo forestale, sia pubblici che privati, nonché lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione in ambito forestale, anche in collaborazione con le Università, gli enti di ricerca nazionali, europei e internazionali;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ATTESO che la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici in materia forestale, consentendo di accrescere le conoscenze e le informazioni sullo stato del patrimonio forestale nazionale e delle relative filiere produttive, sono di importanza strategica per la programmazione di settore, sia sotto il profilo ambientale che economico e sociale, e rappresentano la base per la costruzione di politiche di sviluppo, tutela, conservazione e gestione efficiente delle foreste;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di avviare, a tal fine, un piano di azioni dirette di rilevazione dei prezzi e degli altri dati economici relativi ai prodotti forestali legnosi che, al momento, non risultano adeguatamente censiti a livello nazionale, con l'obiettivo di dotare il settore di un sistema di indagini sulle tagliate e sui prezzi dei vari assortimenti legnosi e trovare nuove fonti per il rilancio delle statistiche forestali, anche nella prospettiva di costruire, integrare e diffondere strumenti innovativi che favoriscano l'attivazione della domanda e lo sviluppo di una filiera nazionale nel segno della sostenibilità e della legalità;

VALUTATA la possibilità di destinare una parte delle risorse del *Fondo per le foreste italiane* al finanziamento di un progetto di raccolta di informazioni e dati economici come precedentemente descritti, di cui sia garantita l'accuratezza e l'affidabilità, avvalendosi a tal fine della collaborazione e del supporto tecnico scientifico di altre istituzioni o enti pubblici competenti in materia, in sinergia con quanto previsto dalla Strategia forestale europea e nazionale ed in continuità con quanto disposto all'articolo 15 del d.lgs. 3 aprile 2018 n. 34, rubricato *"Monitoraggio, statistiche, ricerca, formazione e informazione"*;

CONSIDERATO che Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, quale ente con personalità giuridica di diritto pubblico a norma dell'art 7, comma 1 della legge n. 29 dicembre 1993, n. 580, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709, incluso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato così come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, è Ente idoneo a collaborare per la realizzazione congiunta e sinergica delle suddette attività;

TENUTO CONTO, peraltro, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della citata legge n. 580/1993, Unioncamere, al fine del coordinamento delle iniziative del sistema camerale italiano, può stipulare con le amministrazioni centrali dello Stato accordi di programma, intese e convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale italiano, che sono chiamati ad attuarli;

RAVVISATA la necessità di procedere alla definizione dei criteri e modalità di utilizzo del *Fondo per le foreste italiane* limitatamente alla quota da destinare alla suddetta finalità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 664, della legge n. 145/2018;

TENUTO CONTO del parere positivo rilasciato dal Tavolo di concertazione permanente del Settore forestale di cui al decreto ministeriale n 6792 del 26 giugno 2019 nella seduta del 7 maggio 2021;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 18 novembre 2021;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETA

Articolo 1

(Finalità)

1. Per quanto indicato nelle premesse, le risorse del *Fondo per le Foreste italiane* per gli anni 2021, 2022 e 2023, nei limiti delle somme di seguito riportate, sono destinate a finanziare l'avvio di un programma di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali e di altri dati economici e produttivi delle stesse filiere dei prodotti forestali, di durata triennale, nell'ambito delle iniziative da promuovere da parte del Ministero per garantire la piena attuazione delle disposizioni dell'art. 15 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante "*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*":

ANNO	STANZIAMENTO
2021	€ 300.000,00
2022	€ 380.000,00
2023	€ 410.000,00
TOTALE	€ 1.090.000,00

Articolo 2

(Oggetto del finanziamento)

1. Al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni dell'art 15 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove la realizzazione di un programma di attività, in collaborazione con Unioncamere, finalizzato ad avviare e dare impulso, nell'ambito delle specifiche competenze istituzionali di entrambi, ad un piano di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali, nonché di altri dati economici e produttivi delle stesse filiere dei prodotti forestali.

2. Il programma di rilevazione ha l'obiettivo di costruire un *network* dati specifico per il settore forestale, sotto la *governance* del Ministero e con il supporto tecnico ed organizzativo di Unioncamere, anche attraverso la realizzazione di iniziative finalizzate alla costruzione, integrazione e diffusione di strumenti innovativi che favoriscano l'attivazione della domanda e lo sviluppo della filiera di settore.

3. Il programma delle attività si dovrà sviluppare lungo quattro direttive complementari attinenti a quattro settori di riferimento, come di seguito individuati:

- I. Prodotti forestali ad uso industriale (in piedi e su strada);
- II. Biomasse ad uso energetico da foresta (legna da ardere, cippato e pellet);
- III. Prodotti fuori foresta (da arboricoltura da legno, pioppicoltura, cedui a rotazione rapida, agroselvicoltura);
- IV. Prodotti forestali non legnosi (sughero, tartufo, tannino, ecc).



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

4. Le quattro linee di attività su cui si articolerà il programma, attivabili anche parallelamente e ognuna con riferimento a uno o più dei settori di cui al comma precedente, saranno orientate:

- a. alla raccolta, analisi e sviluppo delle rilevazioni dei prezzi delle Camere di commercio;
- b. all'avvio di una rilevazione strutturata dei dati sulle vendite pubbliche e semipubbliche;
- c. al miglioramento dell'informazione e delle conoscenze settoriali della filiera nazionale del legno;
- d. all'estensione del patrimonio informativo sul legname e costruzione di un tavolo tecnico ministeriale sui dati.

Articolo 3

(Raccolta, analisi e sviluppo delle rilevazioni dei prezzi delle Camere di commercio)

1. Per potenziare e consolidare le statistiche economiche del settore forestale, in particolare per le informazioni sui prezzi del legname, saranno avviate attività di raccolta, analisi e sistematizzazione delle informazioni già oggetto di produzione da parte delle Camere di Commercio, nonché intraprese iniziative volte a favorire l'introduzione di regole e declaratorie comuni per la rilevazione dei dati, per l'ampliamento delle caratteristiche rilevate e per l'eventuale attivazione di nuovi e strategici punti di rilevazione.

2. Tale prima linea di attività farà riferimento soprattutto al settore delle biomasse ad uso energetico ed ai prodotti fuori foresta, di cui costituirà la principale fonte informativa sui prezzi, e, nello specifico, la collaborazione sarà indirizzata alla costruzione di un listino omogeneo o di accordo che individui univocamente le declaratorie e la specificazione delle caratteristiche dei singoli listini camerali, in modo che possano essere letti congiuntamente e utilizzati per effettuare delle statistiche nazionali sul settore.

Articolo 4

(Avvio di una rilevazione strutturata dei dati sulle vendite)

1. Con particolare riferimento al settore del legname ad uso industriale, al fine di integrare il patrimonio informativo camerale, verranno avviate attività di rilevazione delle vendite del legname organizzate dai soggetti maggiormente rilevanti nel settore (amministrazioni pubbliche, proprietà collettive, consorzi forestali, aziende forestali delle regioni, carabinieri forestali, ecc.), sia attraverso la raccolta dei dati reperibili nei siti istituzionali dei soggetti stessi, nella sezione dell'Amministrazione trasparente di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 dedicata alle aste pubbliche, sia con rilevazione manuale e campionaria dei dati attraverso il coinvolgimento diretto dei soggetti che gestiscono le aste di legname.

2. L'ambito della rilevazione, oltre ai prezzi, dovrà essere esteso ad una serie di ulteriori variabili economiche, quali, a titolo esemplificativo, base d'asta, numero offerte presentate, prezzo di aggiudicazione, quantità vendute, superficie delle tagliate dei lotti aggiudicati, normalmente non disponibili ma rilevanti per conoscere e analizzare in maniera sensibilmente più approfondita l'economia del legname, con l'obiettivo di creare e gestire, in prospettiva futura, una rete ufficiale di fornitori di informazioni che potranno dare impulso alle statistiche del settore forestale.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 5

(Dati, indicatori e analisi sulle imprese della filiera del legno)

1. Allo scopo di acquisire una significativa base informativa sull'imprenditoria del legno e su dati utili a coglierne andamenti e posizionamenti territoriali, anche nell'ottica di supportare e rendere più efficace l'attività di cui all'articolo precedente, saranno implementate attività volte al reperimento e all'analisi di dati economici, organizzativi e occupazionali delle imprese della filiera del legno.
2. La finalità della rilevazione consisterà nell'organizzare ad ampio raggio i dati delle imprese della filiera del legno, valorizzando le informazioni reperibili dal Registro delle imprese e, per le aziende più strutturate e in particolare impegnate nel segmento della prima lavorazione del legno, anche dai relativi bilanci, con l'obiettivo di costruire un quadro di comparto per poterne valutare gli andamenti nel tempo in termini di numero di operatori, livello di occupazione e risultati economici, nonché di ottenere distribuzioni territoriali delle imprese fino al livello comunale per tutto il territorio italiano.

Articolo 6

(Estensione del patrimonio informativo sul legname e costruzione di un tavolo tecnico ministeriale)

1. Al fine di dotare il Ministero di uno strumento utile per attivare azioni volte a sopprimere all'attuale carenza di dati forestali, nell'ambito del programma di collaborazione viene promossa l'istituzione di un "Tavolo tecnico sui dati dei prodotti legnosi", principalmente del legname ad uso industriale, formato da rappresentanti delle Regioni e delle Amministrazioni pubbliche locali, delle Camere di commercio, dei Consorzi Forestali, di Istat, delle Università, dell'Agenzia delle entrate, del Crea, coordinato con il supporto tecnico e organizzativo di Unioncamere.
2. La finalità del Tavolo tecnico di cui al comma precedente, che potrà relazionarsi col già esistente Tavolo di filiera del legno insediato presso il Ministero e istituito con D.M. 14 settembre 2018 n. 8746, sarà quella di permettere una pianificazione congiunta e integrata delle statistiche del settore, mediante il coinvolgimento di molteplici soggetti produttori e/o detentori di dati, nella prospettiva di un miglioramento della qualità ed effettiva utilizzabilità dei dati rilevati.

Articolo 7

(Ambito della collaborazione)

1. Il Ministero e Unioncamere, coerentemente con le proprie finalità istituzionali, collaboreranno nella realizzazione delle attività oggetto del programma di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali, per il conseguimento del comune interesse pubblico, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati in relazione alle attività di cui agli articoli precedenti, fornendo la cooperazione necessaria per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse professionali e strumentali di cui entrambi dispongono.
2. Unioncamere assume la piena responsabilità organizzativa, tecnica ed economica per la realizzazione delle attività individuate e descritte negli articoli precedenti, che provvederà ad eseguire nel rispetto dei canoni del mercato, garantendo l'elevato livello qualitativo delle risorse professionali coinvolte ed impegnandosi a dare piena attuazione, nella realizzazione delle attività, alle disposizioni ed agli orientamenti nazionali e comunitari di riferimento.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

3. Il Ministero, tramite gli uffici della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, oltre a garantire il coordinamento, l'indirizzo e la supervisione di tutte le attività previste dal programma di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali, al fine di perseguire un'ottimale integrazione con le attività intraprese da Unioncamere e di garantire l'efficienza e l'efficacia del progetto di cui trattasi, si impegna a mettere a disposizione di Unioncamere strumenti e *know how* posseduti, quali dati scientifici e statistici di esclusiva proprietà, relativi a studi e analisi inerenti al quadro normativo entro cui si collocano il settore silvicolo e i prodotti forestali legnosi, nonché a fornire il supporto tecnico-scientifico necessario per la migliore realizzazione delle attività attraverso l'organizzazione di gruppi di lavoro tesi ad approfondire questioni specifiche o di natura prettamente operativa.

Articolo 8

(Modalità del finanziamento)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono destinate alla concessione di un finanziamento per le spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività rientranti nel piano di rilevazione dati descritto negli articoli precedenti, a titolo di rimborso e senza che il finanziamento costituisca alcuna forma di corrispettivo, restando a carico di Unioncamere la parte degli oneri sostenuti per la realizzazione delle medesime attività non coperti dal finanziamento riconosciuto a valere sulle risorse del *Fondo per le foreste italiane*.

2. Il cronoprogramma finanziario relativo alla realizzazione del piano di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali, definito di concerto con Unioncamere, è riportato in allegato, nelle tabelle A1 e A2, che specificano, altresì, l'importo stimato delle spese che potranno formare oggetto di rimborso, in quanto spese effettivamente sostenute, raggruppate per tipologia e natura economica.

3. L'importo del finanziamento accordato sulla base del presente decreto e di quanto indicato ai commi precedenti potrà essere erogato con provvedimento della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste in più soluzioni, sotto forma di una o più anticipazioni, in funzione delle attività programmate e previa presentazione di idonea relazione tecnica che illustri, per ogni linea di attività, lo stato di avanzamento, le azioni svolte, gli obiettivi conseguiti e i risultati prodotti, e di saldo, in base alle attività realizzate adeguatamente documentate e rendicontate.

Articolo 9

(Strumento operativo)

1. I termini e le modalità di dettaglio attuative del presente decreto, nel rispetto dei principi stabiliti negli articoli precedenti e in modo da garantire che le finalità comuni e le modalità attuative del programma di attività siano perseguite con azioni coerenti quanto a finalità, contenuti e output realizzati, saranno regolati da apposito accordo di cooperazione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Unioncamere, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 10

(Risorse finanziarie)

1. Le attività di cui al presente decreto sono finanziate a valere sulle risorse stanziate dall'art. 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, determinate nell'ammontare complessivo di € 1.090.000,00 e iscritte sul capitolo 8010 “*Fondo per le foreste italiane*” – piano gestionale 2 “*Contributi al CREA, enti di ricerca, istituti universitari o altri enti pubblici specializzati da destinate alla realizzazione di attività e progetti finalizzati alla tutela, valorizzazione, monitoraggio e diffusione della conoscenza delle foreste italiane, ecc.*”, dello Stato di previsione della spesa di questo Ministero nell’ambito della Missione “*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente*”- Programma “*Tutela e valorizzazione dei territori rurali montani e forestali*”- Centro di Responsabilità CdR2 “*Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale*”, ripartite come segue:

- € 300.000,00 a carico dei fondi stanziati nell’esercizio finanziario 2021;
- € 380.000,00 a carico dei fondi stanziati nell’esercizio finanziario 2022;
- € 410.000,00 a carico dei fondi stanziati nell’esercizio finanziario 2023.

2. Con successivi provvedimenti della Direzione generale dell’economia montana e delle foreste saranno assunti i relativi impegni di spesa a valere sulle risorse di cui al comma precedente, in base a quanto indicato all’art. 8 del presente decreto.

3. La quota parte dello stanziamento del capitolo 8010 “*Fondo per le foreste italiane*” relativa all’anno 2021 non ripartita con il presente decreto formerà oggetto di separati decreti da adottare ai sensi dell’articolo 1, comma 664, della legge n.145/2018.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma,

Stefano Patuanelli



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

TABELLA A1)
Piano finanziario

Linee di attività	Prima annualità	Seconda annualità	Terza annualità	TOTALE
Raccolta, analisi e sviluppo delle rilevazioni dei prezzi delle Camere di commercio (<i>art. 3</i>)	70.000 €	75.000 €	80.000 €	225.000 €
Avvio di una rilevazione strutturata dei dati sulle vendite pubbliche e semipubbliche (<i>art. 4</i>)	120.000 €	175.000 €	180.000 €	475.000 €
Dati, indicatori e analisi sulle imprese della filiera del legno (<i>art.5</i>)	60.000 €	60.000 €	60.000 €	180.000 €
Estensione del patrimonio informativo sul legname e costruzione di un tavolo tecnico ministeriale sui dati (<i>art. 6</i>)	50.000 €	70.000 €	90.000 €	210.000 €
TOTALE	300.000 €	380.000 €	410.000 €	1.090.000 €



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

TABELLA A2)
Riparto delle voci di spesa ammesse a rimborso

	Prima annualità	Seconda annualità	Terza annualità	Totale
Raccolta, analisi e sviluppo delle rilevazioni dei prezzi delle Camere di Commercio	70.000 €	75.000 €	80.000 €	225.000 €
Costo risorse umane	51.000 €	51.000 €	55.000 €	157.000 €
Costo collaboratori esterni	4.500 €	4.500 €	5.000 €	14.000 €
Servizi esterni	0	4.000 €	4.000 €	8.000 €
Missioni	500 €	500 €	0	1.000 €
Spese generali	14.000 €	15.000 €	16.000 €	45.000 €
Avvio di una rilevazione strutturata dei dati sulle vendite pubbliche e semipubbliche	120.000 €	175.000 €	180.000 €	475.000 €
Costo risorse umane	45.500 €	39.000 €	45.000 €	129.500 €
Costo collaboratori esterni	9.000 €	9.000 €	6.500 €	14.500 €
Servizi esterni	41.000 €	92.000 €	92.000 €	225.000 €
Missioni	500 €	0 €	500	1.000 €
Spese generali	24.000 €	35.000 €	36.000 €	95.000 €
Dati, indicatori e analisi sulle imprese della filiera del legno	60.000 €	60.000 €	60.000 €	180.000 €
Costo risorse umane	19.000 €	20.000 €	20.000 €	49.000 €
Costo collaboratori esterni	4.000 €	9.000 €	9.000 €	22.000 €
Servizi esterni	20.000 €	14.500 €	14.500 €	49.000 €
Missioni	0	0	0	0
Spese generali	17.000 €	16.500 €	16.500 €	50.000 €
Estensione del patrimonio informativo sul legname e costruzione di un tavolo tecnico ministeriale sui dati	50.000 €	70.000 €	90.000 €	210.000 €
Costo risorse umane	36.000 €	32.000 €	47.500 €	115.500 €
Costo collaboratori esterni	3.500 €	4.000 €	4.000 €	11.500 €
Servizi esterni	0	20.000 €	20.000 €	40.000 €
Missioni	500 €	500 €	500 €	1.500 €
Spese generali	10.000 €	13.500 €	18.000 €	41.500 €